



***Protocollo
operativo
per la ricerca
di
persone disperse***



fra

Prefettura – U.t.G di Forlì-Cesena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Azienda U.S.L. di Forlì e di Cesena, Coordinamento Provinciale del Volontariato, C.R.I – Comitato di Forlì, Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, Comitato di Cesena, Comitato di Cesenatico, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speologico – Emilia Romagna.

LE PARTI

- **preso atto** che, con una certa frequenza, viene segnalata la presenza di persone disperse in ambito provinciale, talora in territorio collinare o montano;
- **considerato** che, a seguito di dette segnalazioni, vengono avviate immediate ricerche, spesso determinanti per il ritrovamento in vita della persona;
- **considerato** che tutti gli Uffici e/o Enti aderenti al presente Protocollo di norma già intervengono avvalendosi delle risorse a vario titolo messe a disposizione per tali circostanze;
- **ritenuto**, quindi, opportuno condividere una procedura di gestione delle ricerche di persone disperse, con particolare riferimento all'organizzazione sinergica delle attività perlustrative, nel rispetto delle funzioni peculiari di ogni Amministrazione;
- **preso atto** delle esigenze operative sperimentate durante il decorso biennio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Costituisce oggetto del presente Protocollo la definizione di una procedura condivisa delle attività di ricerca di **persona o persone disperse**, nel rispetto dei differenti profili di competenza di ciascuna delle componenti a ciò chiamata.

In particolare, vi sono espressamente comprese:

- le modalità comunicative fra i vari Uffici e/o Enti;
- il coordinamento dei soccorsi;
- l'organizzazione di squadre di ricerca nell'immediatezza della segnalazione di disperso o dispersi.



Articolo 2

Esclusioni

Le disposizioni e le procedure contenute nel presente Piano non si estendono alle eventuali attività di ricerca di **persone scomparse** riservate alle Forze dell'Ordine

Articolo 3

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Con la sottoscrizione del rinnovo del presente documento, la Prefettura si impegna a:

1. realizzare la massima integrazione possibile tra l'operato di tutte le componenti coinvolte nelle operazioni di ricerca;
2. attivare, fin dal momento della segnalazione dell'avvenuta scomparsa da parte di uno dei soggetti istituzionalmente a ciò preposti, tutti i firmatari del presente piano coordinato di intervento, in osservanza delle rispettive peculiarità a ciascuno di essi riconosciuta dalla vigente normativa;
3. verificare, anche durante le fasi operative di ricerca, sul comune rispetto delle indicazioni di cui al presente Protocollo operativo
4. garantire – anche in armonia con le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per favorire la ricerca di persone scomparse” del Ministero dell’Interno - Commissariato Straordinario del Governo per le persone scomparse – una tempestiva comunicazione con gli organi di informazione circa lo svolgimento delle attività di ricerca;
5. promuovere, alla scadenza della presente intesa, opportuni momenti di analisi delle criticità eventualmente rilevate allo scopo di perseguire una sempre più efficiente sinergia tra le componenti firmatarie.

Articolo 4

Questura, Comando Provinciale Carabinieri

Le Forze dell'Ordine a competenza generale (Questura, Arma Carabinieri) attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo operativo si impegnano, al ricevimento di una segnalazione per persona dispersa, a:

1. informare prontamente la Prefettura al fine di attivare tempestivamente il supporto operativo delle restanti componenti;
2. acquisire, laddove messa a disposizione dai familiari o da altri aventi titolo, la riproduzione fotografica del o dei dispersi, condividendola con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio e dandone copia al personale volontario preposto al raccordo operativo di tale componente;



3. coordinare operativamente, tramite i propri Uffici o Stazioni ed in stretto raccordo con la Prefettura, le operazioni di ricerca, se del caso concertando le azioni da attuare con il R.O.S. (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) dei Vigili del Fuoco laddove presente;
4. individuare, d'intesa con i Vigili del Fuoco ed il Soccorso Alpino se presenti, l'eventuale presenza di circostanze ambientali (montagna, ambiente ipogeo, zone impervie) tali da rendere applicabili le disposizioni di cui alla normativa vigente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speologico con particolare riferimento alla L. 74/2001 ed al DPCM 9 novembre 2012 integralmente richiamati;
5. acquisire, da tutte le componenti coinvolte, le informazioni utili al fine di assicurare alla Prefettura, incaricata dei rapporti con i mass-media, la pronta disponibilità di un quadro informativo completo ed aggiornato sulle attività di ricerca.

Qualora la segnalazione di disperso o dispersi viene raccolta da una componente operativa diversa dalle Forze dell'Ordine (Questura, Arma Carabinieri) quest'ultima deve prontamente informare il Comando di Polizia o l'Arma dei Carabinieri e la Prefettura al fine di attivare tempestivamente il supporto operativo delle altre restanti componenti.

Articolo 5

Comando Provinciale Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza si impegna a collaborare operativamente alle attività di ricerca compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 6

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, attivato dalla Prefettura, si impegna:

1. ad inviare sul luogo della ricerca, una o più squadre, con personale in possesso di professionalità tecnico-specialistiche ed idonee risorse strumentali per le ricerche soprattutto in particolari circostanze ambientali (zone montane, ipogee, zone impervie, ecc.);
2. richiedere, se del caso , l'intervento dei mezzi aerei del Corpo;
3. coordinare, tramite il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (R.O.S.) le operazioni di ricerca, concertando le azioni da svolgere con il referente delle Forze di Polizia;
4. collaborare con il referente delle Forze di Polizia alla verifica delle circostanze di cui al precedente articolo 4, commi 4 e 5.



Articolo 7

Croce Rossa Italiana

I Comitati di Forlì, Forlimpopoli-Bertinoro, Cesena e Cesenatico, attivati dalla Prefettura, mediante un solo numero telefonico, si impegnano ad inviare sul luogo non appena disponibili:

1. una ambulanza con relativo equipaggio;
2. una o più unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie;
3. una o più squadre di volontari specializzati in attività di supporto alle unità cinofile ed in attività di ricerca e soccorso con mezzi e tecniche speciali;
4. un veicolo appositamente allestito come "sala operativa mobile" in funzione di presidio avanzato per il coordinamento delle componenti volontarie coinvolte nelle ricerche, assicurando loro nonché alle restanti componenti tecniche e di polizia il necessario supporto, e con i medesimi condividendo la riproduzione fotografica del o dei dispersi già fornita dall'organo di polizia;

La Croce Rossa Italiana assicura un costante flusso informativo all'Organo di polizia di cui all'art. 4, comma 5, ai fini di una corretta ed univoca informazione ai mass-media in relazione all'andamento delle attività di ricerca in atto.

Inoltre garantisce una gestione unitaria e coordinata di tutti i volontari ed i mezzi impiegati negli interventi di ricerca messi a disposizione dai Comitati di Forlì, Forlimpopoli-Bertinoro, Cesena e Cesenatico.

Articolo 8

Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

Il Coordinamento Provinciale del Volontariato, attivato dalla Prefettura, anche attraverso le varie associazioni aderenti, si impegna a inviare sul luogo non appena disponibili:

1. squadre di volontari per contribuire alle attività di ricerca;
2. unità cinofile abilitate alla ricerca di persone disperse in superficie;
3. un idoneo veicolo, in funzione di presidio avanzato per il coordinamento delle componenti volontarie, così come previsto all'articolo 7 comma 3 laddove non già reso disponibile dalla Croce Rossa Italiana;
4. assicura un costante flusso informativo all'Organo di Polizia di cui all'art. 4 comma 5 ai fini di una corretta ed univoca informazione ai mass-media.



Articolo 9

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Soccorso Alpino Emilia Romagna

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, **attivato dalla Prefettura**, si impegna a:

1. collaborare con le restanti componenti volontarie alle attività di ricerca anche al di fuori di condizioni ambientali di cui all'art. 4, comma 4;
2. assumere le funzioni di coordinamento delle attività di ricerca, così come previsto dalla normativa di riferimento vigente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in ragione delle specifiche circostanze ambientali o sulla scorta delle valutazioni congiuntamente esperite dall'organo di polizia promotore della ricerca e dei vigili del fuoco così come previsto all'articolo art. 4, comma 4;
3. assicura un costante flusso informativo all'Organo di Polizia di cui all'art. 4 comma 5 ai fini di una corretta ed univoca informazione ai mass-media;

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha stipulato una "Convenzione operativa" con l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con cui si impegna, tra l'altro, "(...) *ad effettuare, gestire e coordinare le ricerche di dispersi su tutto il territorio del Parco (...)*).

Articolo 10

Azienda U.S.L. di Forlì e di Cesena

Le Aziende U.S.L. di Forlì e di Cesena si impegnano a:

1. contribuire alle ricerche delle persone disperse, su richiesta della Prefettura, attraverso le proprie unità mobili dislocate nel territorio provinciale laddove non impegnate in prioritari attività di istituto;
2. avvisare, laddove una della ambulanze innanzi indicate, stazionando nei punti previsti dalle specifiche programmazioni operative, avvisti una persona apparentemente simile alla descrizione fatta veicolare secondo le modalità di cui agli art. 7 comma 3, le competenti Forze di Polizia.



Articolo 11

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile si impegna, per il tramite del Servizio Area Romagna, ad assicurare, ove necessario, il supporto del proprio personale all'espletamento delle attività amministrative correlate alle finalità dedotte nel presente Protocollo nonché a garantire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i benefici di cui all'art. 8 del Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna n. 1 del 25 novembre 2010, a favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato che sottoscrivono il presente Protocollo ed impiegati nelle operazioni di ricerca delle persone disperse e il rimborso delle spese di cui all'art. 9 del medesimo Regolamento regionale sostenute dalle predette organizzazioni nell'ambito delle attività connesse a tali operazioni, purché iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 5 del suddetto Regolamento regionale e a condizione che la loro attivazione sia disposta dall'Agenzia su richiesta della Prefettura.

Articolo 12

Formazione

1. la Prefettura si impegna a sostenere e promuovere appositi momenti di formazione teorico pratica;
2. tutte le componenti operative firmatarie del presente protocollo si impegnano a sostenere fattivamente detti momenti di formazione teorico-pratica, anche mettendo a disposizione delle restanti componenti firmatarie il rispettivo *know-how*, sì da promuovere concretamente le sinergie operative utili al raggiungimento di sempre migliori livelli di efficacia ed efficienza nelle attività di ricerca.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Protocollo operativo che la parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e verrà tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio, salvo contrario avviso formalmente espresso da una delle parti, almeno novanta giorni prima della scadenza.

Articolo 14

Registrazione e imposta di bollo

- Il presente protocollo è soggetto:
- a registrazione, in caso d'uso, a cura e a spese della parte che ne ha interesse;

- all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della relativa Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; l'imposta di bollo è stata assolta tramite contrassegni telematici di importo complessivo pari ad € _____, identificati dai codici _____.

Forlì,



p. Prefettura – UtG
di Forlì – Cesena

p. Questura
di Forlì – Cesena

p. Agenzia Regionale per la
Sicurezza del Territorio e
la Protezione Civile

p. Comando Provinciale
Carabinieri
di Forlì – Cesena

p. Coordinamento Provinciale
Volontariato Forlì - Cesena

p. Comando Provinciale
Guardia di Finanza
di Forlì – Cesena

p. C.R.I. - Comitato di Forlì

p. Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
di Forlì-Cesena

p. C.R.I. – Comitato di
Forlimpopoli - Bertinoro

p. Azienda U.S.L.
di Forlì

p. C.R.I. – Comitato di Cesena

p. Azienda U.S.L.
di Cesena

p. C.R.I. – Comitato di Cesenatico

p. Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico Emilia – Romagna
